

PRINCIPALI LINEE GUIDA IN MEDIAZIONE (D. L.VO 28/ 2010)

A seguito DECRETO LEGISLATIVO n. 216 del 27 dicembre 2024

Recante: disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione

ART. 3 - co. 4°

DISTINZIONE MEDIAZIONE TELEMATICA E INCONTRI DA REMOTO

Ci sono tre tipi di mediazione:

1. in presenza di cui all'art. 8, che rappresenta la regola;
2. da remoto, regolata dall'art. 8 bis, è diventata un'eccezione, richiedendo il consenso di tutte le parti. Tutti i partecipanti devono firmare digitalmente, salvo apposita procura speciale conferita al difensore;
3. in presenza con possibilità, per la parte che ne fa richiesta, di poter partecipare da remoto (art. 8 ter). In tal caso il verbale può essere firmato digitalmente, solo con il consenso di tutti i partecipanti. Diversamente, la firma va apposta analogicamente in presenza del mediatore.

ART. 5 - co. 2°

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

Il testo normativo non parla di domanda giudiziale ma di domanda introduttiva del giudizio (una delle domande giudiziali). Solo quest'ultima è condizione di procedibilità, quindi con esclusione ad esempio della domanda riconvenzionale (come da indicazione della relazione illustrativa della norma). Pertanto, ove la parte chiamata non formuli in mediazione la domanda riconvenzionale, essa non può costituire condizione di procedibilità. È, quindi, importante che le parti specifichino

in mediazione le proprie rispettive domande, anche per la necessaria correlazione che deve esistere con quelle proposte in giudizio.

RICHIAMI IN ART. 5 ter e ART. 11 co. 1, co. 4 e co. 6

Nella mediazione in presenza ACCORDO E VERBALE SONO DUE ATTI SEPARATI.

Il verbale conclusivo non contiene l'accordo, che è ad esso allegato. Il mediatore deve firmare il solo verbale.

È accaduto che anche alcuni Notai abbiano chiesto che il verbale contenga l'accordo: è opportuno ricordare che la normativa è ora chiara nel senso che tale possibilità è esclusa dalla legge.

ART. 6

DURATA

Si ricorda che il termine per la mediazione obbligatoria è di 6 mesi prorogabile di tre mesi in tre mesi, previo accordo delle parti che deve risultare in atto separato sottoscritto dai mediandi, ovvero nello stesso verbale in cui è decisa la proroga.

La mediazione demandata ha durata di 6 mesi prorogabile una sola volta di ulteriori tre.

Particolare attenzione deve essere prestata quindi ora anche al verbale di mero rinvio in cui sia inserita la proroga che, pertanto rientra ora tra quelli che devono essere comunque redatti. La proroga deve essere prodotta in giudizio quando la mediazione è demandata.

La proroga va concordata e inserita nel primo verbale utile PRIMA della scadenza del termine.

La problematica della scadenza del termine è responsabilità delle parti e del loro avvocato, anche se è di certo opportuno per il mediatore in ogni caso farlo presente.

ART. 8 co. 4 bis

DELEGA

La normativa indica requisiti di forma e contenuto della delega.

La delega è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata contenente gli estremi del documento di identità del delegante e deve essere presentata e consegnata, al mediatore unitamente a copia non autenticata del documento del delegato per essere acquisito agli atti della procedura, ove non già prodotta al fascicolo

ASSENZA PER GIUSTIFICATI MOTIVI

Il mediatore deve accertarsi che le parti siano presenti (soluzione sempre preferibile) ovvero, in caso di assenza, il mediatore avrà cura di verbalizzare la dichiarazione del rappresentante circa i giustificati motivi che l'hanno determinata, motivi che dovranno essere comprovati in giudizio se richiesti dal Giudice qualora la mediazione non abbia esito positivo. Su tale circostanza e sui rischi (art. 12-bis) è opportuno che il mediatore sensibilizzi i legali delle parti

La delega deve essere accuratamente controllata dal mediatore, se possibile prima dell'incontro, ovvero anche al momento dell'incontro, laddove non sia possibile farlo prima.

Si deve controllare anche che la delega indichi in modo chiaro il documento del delegante e che alla delega siano allegati i documenti del delegato con acquisizione del tutto al fascicolo della procedura.

La delega deve sempre essere specifica (quindi, contenere il numero della procedura, il suo oggetto e le parti) e deve contenere l'attribuzione al delegato dei poteri sostanziali per definire la controversia, oltre a dare atto della conoscenza da parte sua delle circostanze di fatto.

Le persone giuridiche devono far partecipare alla procedura di mediazione rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia

Ovviamente, se l'accordo, poi, deve essere trascritto, necessita l'autentica del pubblico ufficiale art. 11 VII.

ART. 8 BIS

Modalità telematica – deve esserci ora il consenso delle parti.

Se una delle parti non acconsente, la mediazione si svolge in presenza o, ove una parte ne faccia richiesta, con collegamento da remoto.

Verbale e accordo, pur costituendo due atti separati, devono essere contenuti in unico file, che deve essere firmato digitalmente da tutti i partecipanti. Il mediatore

